

Stato membro dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito a uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia.

A tal fine, l'esemplare di controllo T 5 contiene, nella casella 104, alla voce «altri», una delle menzioni elencate all'allegato I.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai disabili e agli strumenti da impiegare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, e dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

CAPO II

Disposizioni particolari relative all'ammissione in franchigia degli oggetti di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 4

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda è corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui al paragrafo 1.

CAPO III

Disposizioni particolari relative all'ammissione in franchigia degli oggetti di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 5

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai disabili ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

⁽¹⁾ GU L 235 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni relative all'oggetto considerato:

- a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l'oggetto, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale delle persone disabili;
- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore;
- c) il paese d'origine dell'oggetto;
- d) il luogo di destinazione dell'oggetto;
- e) l'uso specifico cui è destinato l'oggetto;
- f) il prezzo dell'oggetto o il suo valore in dogana;
- g) il numero di esemplari dell'oggetto.

La domanda è corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell'oggetto.

Articolo 6

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche di ciascuna operazione.

CAPO IV

Disposizioni particolari relative all'ammissione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2 e dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2 e dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009, per «accessori specifici» si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con un oggetto determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

